

Settembre 2023

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di settembre	pag.	2
L'Agenzia delle entrate fornisce le indicazioni per erogazione <i>bonus</i> ai dipendenti con figli a carico, fino a 3.000 euro senza imposte	pag.	4
Congedi parentale e di paternità obbligatorio e permessi per disabilità in UniEmens	pag.	6
Chiarimenti per cumulo incentivo assunzioni NEET 2023	pag.	17
Tassazione prestiti e <i>fringe benefit</i>	pag.	19

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 30 settembre 2023	pag.	20
---	------	----

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di agosto 2023	pag.	23
--	------	----

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Inail: modificato il tasso di interesse di rateazione e sanzioni civili

L'Inail, con circolare 31 luglio 2023, n. 37, rende noto, a seguito della decisione 27 luglio 2023 della BCE che ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP), che, a decorrere dal 2 agosto 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

- 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,75% misura delle sanzioni civili.

Riguardo alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, l'Inail ha chiarito che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 2 agosto 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,25%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Riguardo alle sanzioni civili, a decorrere dal 2 agosto 2023 si applica un tasso pari al 9,75% nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000);
- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese: tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5,00% a decorrere dal 2 agosto 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ.), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).

(Inail, circolare, 31 luglio 2023, n. 37)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Durc consultabile direttamente dal telefonino

L'Inps, con comunicato stampa del 23 agosto 2023, rende noto che è stato rilasciato il servizio "Durc OnLine" (nella sezione "Servizi" dell'App Inps mobile): questo servizio consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente sul proprio *device* (*smartphone* o *tablet*), inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento. Per ogni Durc *on line*, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate.

(Inps, comunicato stampa, 23 agosto 2023)

Riduzione tasso medio per prevenzione OT23: *on line* nuovo modello e istruzioni

L'Inail, con comunicato del 4 agosto 2023, comunica che sono disponibili sul proprio sito (<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html>) la versione aggiornata del modulo OT23 e la relativa guida alla compilazione per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2024.

(Inail, comunicato, 4 agosto 2023)

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: L'AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCE LE INDICAZIONI PER EROGAZIONE *BONUS* AI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO, FINO A 3.000 EURO SENZA IMPOSTE

La circolare n. 23/E/2023 fornisce le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di *benefit*. La prassi dell'Agenzia delle entrate fornisce gli attesi chiarimenti sulla nuova disciplina del *welfare* aziendale, a seguito delle novità introdotte dal "Decreto lavoro" che ha innalzato per il 2023 fino a 3.000 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto (D.L. 48/2023) ha inoltre incluso tra i "*bonus*" che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas. Resta inteso che qualora il valore dei beni (tra cui rientra anche l'autoveicolo concesso in uso promiscuo al dipendente) o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo.

4

Ambito soggettivo

Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall'Irpef, così come dall'imposta sostitutiva sui premi di produttività, i *benefit* fino a 3.000 euro ricevuti dal datore di lavoro. Rientrano nell'agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. La circolare precisa che l'agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito - che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni - deve essere verificato al 31 dicembre di quest'anno. Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i 2, possiede il reddito più elevato.

L'Agenzia precisa che la disposizione di cui trattasi, si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co.). Inoltre, i *fringe benefit* di cui all'articolo 51, comma 3, Tuir (quelli fino a 258,23 euro o, nei casi previsti, fino a 3.000 euro) possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche *ad personam*.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le regole per l'agevolazione

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. In assenza della predetta dichiarazione l'agevolazione in commento non è applicabile. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l'agevolazione - per esempio nel caso in cui, nel corso dell'anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico - il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest'ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

In ultimo viene ricordato che i datori di lavoro provvedono all'attuazione dell'agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONGEDI PARENTALE E DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E PERMESSI PER DISABILITÀ IN UNIEMENS

Con il messaggio n. 2821/2023 (che annulla e sostituisce il n. 2788/2023), l'Inps ha fornito precisazioni sulle modalità di valorizzazione, nei flussi UniEmens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022 e dalla Legge di bilancio 2023.

In particolare:

- con riferimento al congedo parentale e al congedo di paternità obbligatorio, sono riepilogate le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e viene fornita una mappatura dei codici istituiti *ex novo* che si aggiungono a quelli vigenti, con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento, validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022 e la cui applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023;
- sono inoltre fornite istruzioni di dettaglio relative ai nuovi codici evento, da utilizzare per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell'80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023;
- sono forniti chiarimenti sul significato e sulle modalità espositive di alcuni codici evento introdotti con la circolare n. 39/2023, riferiti ai permessi *ex* articolo 33, L. 104/1992, a seguito delle novità del D.Lgs. 105/2022.

6

Mappatura codici evento

Di seguito si riepilogano i codici evento relativi ai congedi di maternità e di paternità e al congedo parentale:

- MA1, "*Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001*" (nuovo significato assunto per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022);
- MA2, che continua a mantenere il significato di "*Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti fino al compimento del 6° anno di vita del bambino*";
- MA0, che continua a mantenere il significato di "*Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti fino al compimento del 6° anno di vita del bambino*";

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

- PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti successivamente al compimento del 6° anno e fino al 12° anno di età del bambino” (codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata);
- PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti successivamente al compimento del 6° anno e fino al 12° anno di età del bambino” (codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata);
- PEO, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del 12° anno di età del bambino” (codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata);
- PE1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del 12° anno di età del bambino” (codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata);
- PBO, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’8° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale” (codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata);
- PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’8° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale” (codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata);
- TBO, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’8° e il 12° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale” (codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata);
- TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’8° e il 12° anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale”. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata);
- PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022” (per valorizzare i periodi di congedi di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022);

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza	20863 Concorezzo	20121 Milano	20900 Monza	20090 Vimodrone
Via A. Volta n. 26 bis	Via Varisco n. 5	Via F. Turati n. 6	Via Italia n. 46	Viale Rimembranze n. 8
Tel 0362 912250	Tel 039 647435	Tel 02 66823785	Tel 039 321607	Tel 02 2500365

- MA3, che continua ad avere il significato di “*Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore di 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001*”;
- MB1, che continua ad avere il significato di “*Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi allattamento*”;
- MB4, che continua ad avere il significato di “*Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001*”.

I codici evento MB0, MB2, MA8 e MA9 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.

L’Inps precisa che:

- ai fini della fruizione dell’ulteriore periodo di congedo parentale della durata complessiva di 3 mesi non è necessario che l’altro genitore abbia già goduto dei 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili e, pertanto, il codice evento MA2 deve essere utilizzato fino al raggiungimento dei 6 mesi di coppia entro i 6 anni di vita;
- il predetto limite di coppia dei 6 mesi deve tenere conto anche dell’eventuale mese indennizzabile all’80%.

Esaurito il periodo di 6 mesi complessivo di fruizione del congedo entro il 6° anno di vita del bambino, è utilizzabile il codice evento PE1.

Analogo utilizzo interesserà, nelle fattispecie innanzi illustrate, i codici MA0 e PE0.

Per tutti gli eventi tutelati, valorizzati nel flusso con i codici sopra elencati, deve essere indicata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “*tipo copertura*” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità. In particolare, per tutti gli eventi richiamati riconducibili alle tutele di maternità di cui al D.Lgs. 151/2001 (MA0, MA1, MA2, MA3, MB1, MB4, PDO, PD1, PE0, PE1, PBO, PB1, TBO, TB1 e PF1) è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Per gli eventi riferiti ai codici MA1, MA3, MB1 e MB4, la compilazione del calendario giornaliero sarà resa obbligatoria per i periodi di competenza decorrenti da agosto 2023. Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito l’obbligo decorre dagli UniEmens di competenza agosto 2023 (cedolini di settembre 2023 elaborati con gli eventi di competenza agosto 2023).

Per gli eventi con fruizione in modalità oraria contraddistinti dai codici MA0, PDO, PE0, PBO e TBO i datori di lavoro devono compilare i flussi secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 230/2016 valorizzando i seguenti elementi:

- <TipoApplCongedoParOre> indicare la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore “C” in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva; in assenza di tale regolamentazione deve essere indicato il valore “N”;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

- <MonteOreGiornEquivalente> va valorizzato in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo a ore (valore "C"); indicare il numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite.

Il valore deve essere commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di *full time*, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di *part time*. L'elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva; in caso di assenza di contrattazione collettiva è sufficiente la valorizzazione dell'elemento <TipoApplCongedoParOre>.

Nei casi di eventi relativi ai codici MA0, MA1, MA2, MA3, PD0, PD1, PE0, PE1 e PF1 deve essere indicato nell'elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza.

Nei casi di eventi contraddistinti dai codici PB0, PB1, MB1, MB4, TB0 e TB1, nell'elemento <SettAccredito> deve essere indicata la durata dell'assenza espressa in settimana e rapportata in centesimi, avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale). Per i lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, in luogo dell'elemento <SettAccredito>, deve essere valorizzato l'elemento <GiorniAccredito>, indicando la durata dell'assenza espressa in giorno e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni di seguito specificate.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (MA1, MA2, MA3, MB4, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1):

- elemento <Lavorato> = N;
- elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- elemento <CodiceEventoGiorn> = MA1, MA2, MA3, MB4, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1;
- elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = codice fiscale del bambino (in caso di parto gemellare i codici fiscali dei figli in formato ABCDEF99G99H999I*LMNOPQ99R99S999Z) /<TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

L'informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia.

Con riferimento al congedo di paternità obbligatorio con codice PF1, in caso di morte perinatale del figlio l'elemento <InfoAggEvento> deve essere valorizzato con la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo (dalla nascita del figlio).

Nel caso di eventi per i quali è necessario comunicare in luogo del codice fiscale la data di inizio del congedo fruito antecedentemente alla data presunta del parto (MA1 e PF1) nell'elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> deve essere indicata la data in formato AAAAMM-GG e <TipoInfoAggEvento> con il nuovo valore "DT".

Con specifico riferimento al mese di nascita del figlio l'elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> deve essere compilato come segue:

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

- nei giorni precedenti la data di nascita con la data di inizio congedo e <TipoInfoAggEvento> con il valore “DT”;
- dal giorno di nascita fino a fine mese con il codice fiscale del figlio e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

Nell’eventualità in cui il genitore cambi occupazione è necessario inserire nel campo <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> la data del primo giorno di fruizione come indicata dal datore di lavoro precedente.

In caso di fruizione oraria (eventi MA0, MB1, PD0, PE0, PB0 e TB0):

- elemento <Lavorato> = S;
- elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
- elemento <CodiceEventoGiorn> = (MA0, MB1, PD0, PE0, PB0 e TB0);
- elemento <NumOreEvento> = numero ore fruito nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplina la fruizione del congedo);
- elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = codice fiscale del bambino e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

Qualora il lavoratore abbinati nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MA0, MB1, PD0, PE0, PB0 e TB0) un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> è = N.

L’elemento <TipoCoperturaGiorn> è = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, è = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

Per tutti i nuovi eventi in parola, nel caso di lavoratore del settore dello spettacolo, in luogo dell’elemento <Settimana> deve essere valorizzato l’elemento <Giorno>.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate, relative agli eventi sopra citati introdotti a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, deve essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:

1. elemento <CodiceCausale>, indicare i seguenti nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento:

- codice L320, avente il significato di “*Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD0*”;
- codice L321, avente il significato di “*Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD1*”;
- codice L322, avente il significato di “*Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE0*”;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

- codice L323, avente il significato di “*Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE1*”;
- codice L324, avente il significato di “*Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento PBO*”;
- codice L325, avente il significato di “*Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB1*”;
- codice L326, avente il significato di “*Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento TBO (oraria) TB1 (giornaliero)*”;
- codice L327, avente il significato di “*Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento PF1*”.

Ai fini del conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui ai codici MA2 e MA0, che continuano a essere validi, vengono come di consueto utilizzati i codici conguaglio L050 e L062, come di seguito ridenominati:

- codice L050, avente il significato di “*Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino*” - Codice evento MA2;
- codice L062, avente il significato di “*Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino*” - Codice evento MA0.

2. elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, indicare il Codice Fiscale del bambino (è possibile valorizzare due o più elementi <IdentMotivoUtilizzoCausale> in caso di parto plurimo, uno per ogni CF dei figli) o la data da cui decorre il periodo di fruizione, in caso di congedo anticipato o di morte perinatale del figlio;

3. attributo <TipoidentMotivoUtilizzo> di <IdentMotivoUtilizzoCausale>, CF_PERS_FIS o DATA (nel formato AAAA-MM-GG), tale elemento deve essere valorizzato a partire dalla competenza di aprile 2023 e diventa obbligatorio a partire dalla competenza di luglio 2023;

4. elemento <AnnoMeseRif>, indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in UniEmens; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non deve essere antecedente al mese di aprile 2023;

5. elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza	20863 Concorezzo	20121 Milano	20900 Monza	20090 Vimodrone
Via A. Volta n. 26 bis	Via Varisco n. 5	Via F. Turati n. 6	Via Italia n. 46	Viale Rimembranze n. 8
Tel 0362 912250	Tel 039 647435	Tel 02 66823785	Tel 039 321607	Tel 02 2500365

Nel caso in cui i datori di lavoro procedano all'invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino ad agosto 2022, i medesimi devono continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti da settembre 2022 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

È consentito, per la mensilità di aprile 2023, indicare i codici di conguaglio sia come introdotti dal messaggio n. 659/2023 che come individuati precedentemente alla sua pubblicazione.

L'obbligo dell'utilizzo dei nuovi codici decorre dal periodo di competenza maggio 2023. Anche per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche del messaggio n. 659/2023 decorre dagli UniEmens di competenza maggio 2023 (cedolini di maggio 2023 elaborati con gli eventi di competenza aprile 2023).

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023, con successiva comunicazione l'Inps definirà le modalità di trasmissione dei dati per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80%

Con la circolare n. 45/2023 l'Inps ha istituito i nuovi codici evento da utilizzare per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell'80% della retribuzione:

- "PG0", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino";

- "PG1", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino".

Per la compilazione del flusso UniEmens, l'Inps ora precisa quanto segue.

Per l'evento PGO con fruizione in modalità oraria devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- <TipoApplCongedoParOre>, indicare la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore "C" in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva; in assenza di tale regolamentazione deve essere indicato il valore "N";

- <MonteOreGiornEquivalente> va valorizzato in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo ad ore (valore "C"); indicare il numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite.

Il valore deve essere commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di *full time*, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di *part time*. L'elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva; in caso di assenza di contrattazione collettiva è sufficiente la valorizzazione dell'elemento <TipoApplCongedoParOre>.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni di seguito specificate:

- elemento <Lavorato> = S, N qualora il lavoratore abbinati nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa;
- elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2, o 1 qualora il lavoratore abbinati nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo non retribuito;
- elemento <CodiceEventoGiorn> = PG0;
- elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno (da indicare solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo);
- elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Per l'evento PG1 con fruizione in modalità giornaliera devono essere valorizzati nell'elemento <Giorno> i seguenti sottoelementi:

- elemento <Lavorato> = N;
- elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- elemento <CodiceEventoGiorn> = PG1;
- elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino (in caso di parto gemellare i codici fiscali dei figli in formato ABCDEF99G99H999I*LMNOPQ99R99S999Z)/<TipoInfoAggEvento> con il valore "CF" (l'informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia).

Come indicato nella circolare n. 45/2023, a partire dalla mensilità di luglio 2023 ai fini del conguaglio del congedo parentale in misura dell'80% della retribuzione per la durata massima di 1 mese fino al 6° anno di vita del bambino, deve essere valorizzato il <CodiceCausale> "L328" all'interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib>.

Devono essere altresì valorizzati:

- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del minore;
- attributo <TipoidentMotivoUtilizzo> di <IdentMotivoUtilizzoCausale>: CF_PERS_FIS;
- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza dell'elemento <AnnoMeseRif> non deve essere antecedente al mese di luglio 2023;
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

È confermato che anche i codici evento PG0 e PG1 legati al codice conguaglio L328 devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza luglio 2023.

Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche decorre dagli UniEmens di competenza agosto 2023 (cedolini di agosto 2023 elaborati con gli eventi di competenza luglio 2023).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza	20863 Concorezzo	20121 Milano	20900 Monza	20090 Vimodrone
Via A. Volta n. 26 bis	Via Varisco n. 5	Via F. Turati n. 6	Via Italia n. 46	Viale Rimembranze n. 8
Tel 0362 912250	Tel 039 647435	Tel 02 66823785	Tel 039 321607	Tel 02 2500365

Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente conguagliare la prestazione in misura dell'80%. Devono, pertanto, essere valorizzati i seguenti elementi all'interno di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale>:

- per la restituzione della prestazione in misura del 30% già conguagliata nell'elemento <CodiceCausale> indicare il codice di nuova istituzione "M047", avente il significato di "Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%";
- <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore N;
- <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento della restituzione relativa alla prestazione fruita in misura del 30%; la competenza dell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere compresa tra gennaio e giugno 2023;
- <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo della prestazione oggetto di restituzione.

Il codice L328 deve essere valorizzato con le regole sopra individuate per il recupero dell'intera prestazione.

In caso di elemento <AnnoMeseRif> compreso tra gennaio 2023 e giugno 2023 diviene obbligatoria la contemporanea presenza del codice M047 e L328.

Tale sistemazione deve essere effettuata sui flussi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023.

Nessuna modifica deve essere apportata ai codici evento già valorizzati nei periodi sopra individuati.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti sull'individuazione del periodo di congedo indennizzabile all'80%, l'Inps specifica che si considerano indennizzabili nella predetta misura i primi periodi di congedo, fino al limite di coppia di 1 mese, ma ciò non preclude la possibilità di imputare l'indennità all'80% a periodi successivi, purché detti periodi non eccedano il limite di un mese di coppia di congedo parentale, siano fruiti entro i 6 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore) e, infine, ricadano nei 3 mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro.

Permessi per disabilità

Con la circolare n. 39/2023 sono stati introdotti, a partire dal mese di competenza maggio 2023, nuovi codici evento e codici conguaglio da utilizzare nei flussi di denuncia UniEmens per la corretta gestione dei permessi ex articolo 33, L. 104/1992, come modificati, da ultimo, dal D.Lgs. 105/2022. A seguito dei chiarimenti in ordine alle possibili modalità di fruizione dell'evento di cui al codice TA1, anche orarie, il medesimo assume il significato di "Giorni/ore di permesso mensili (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave" e nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento TA1 devono essere fornite le informazioni di seguito specificate:

- deve essere indicato nell'elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza, anche nel caso di fruizione oraria;
- elemento <Lavorato> = N o S a seconda che la fruizione sia giornaliera o oraria;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

- elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 a seconda che la fruizione sia giornaliera o oraria;
- elemento <CodiceEventoGiorn> = TA1;
- elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruito nel giorno, sia nel caso la fruizione sia oraria sia nel caso in cui la fruizione sia giornaliera, indicando rispettivamente, il numero delle ore di permesso fruito nella giornata o il numero di ore corrispondenti all'intera giornata fruita;
- elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Tale elemento deve essere valorizzato in modalità oraria da agosto 2023.

Ai fini del conguaglio dell'indennità anticipata relativa all'evento sopra riportato, a decorrere dal periodo di competenza maggio 2023, deve essere valorizzato l'elemento <InfoAggCausaliContrib>:

- elemento <CodiceCausale>, indicare il codice L307 che assume il significato di "*Conguaglio giorni/ore di permesso mensili (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave*";
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, indicare il codice fiscale del dante causa;
- elemento <TipoidentMotivoUtilizzo>, CF_PERS_FIS;
- elemento <AnnoMeseRif>, indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in UniEmens;
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Sono state fornite anche ulteriori indicazioni sull'aggiornamento del significato dei seguenti codici:

- L300 avente il significato di "*Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all'articolo 33, comma 1, D.lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento*";
- L301 avente il significato di "*Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all'articolo 33, comma 1, D.lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento*";
- L302 avente il significato di "*Conguaglio permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all'articolo 42, comma 1, del D.lgs n. 151/2001*";
- L303 avente il significato di "*Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all'articolo 33, c. 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave*";
- L306 avente il significato di "*Conguaglio permessi orari (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave*";
- L308 avente il significato di "*Conguaglio congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave*".

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza	20863 Concorezzo	20121 Milano	20900 Monza	20090 Vimodrone
Via A. Volta n. 26 bis	Via Varisco n. 5	Via F. Turati n. 6	Via Italia n. 46	Viale Rimembranze n. 8
Tel 0362 912250	Tel 039 647435	Tel 02 66823785	Tel 039 321607	Tel 02 2500365

Per quanto attiene il recupero dei ratei della tredicesima mensilità, per effetto del cambio della retribuzione media giornaliera utile al calcolo dell'indennità di congedo parentale, da agosto 2022 si utilizza il codice L055 fino alla mensilità di competenza ottobre 2023.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: CHIARIMENTI PER CUMULO INCENTIVO ASSUNZIONI NEET 2023

Nella circolare Inps n. 68/2023 è stata illustrata la misura in commento e sono state fornite le relative indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, precisando che l'incentivo in oggetto è cumulabile, nei medesimi limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'ivs a carico del lavoratore, previsto dalla Legge di bilancio 2023 e integrato dal decreto lavoro.

Con il messaggio n. 2923/2023, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, l'Inps ha diffuso ulteriori precisazioni sul tema.

La riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione. Pertanto, la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'ivs a suo carico.

Alla luce di detta interpretazione, i soggetti interessati al riconoscimento dell'incentivo in commento, che abbiano già inoltrato all'Inps apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell'incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all'esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l'ivs a carico del lavoratore, possono procedere all'annullamento della domanda trasmessa, selezionando il tasto "Rinuncia" presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l'opzione dell'utilizzo "in via esclusiva" dell'incentivo in oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell'incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.

Viene inoltre ribadito, con riferimento all'ordine di elaborazione delle richieste, che le richieste che pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare:

- le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023 e pervenute entro il 15 agosto 2023 saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

- le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 31 luglio 2023 saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'Inps - contrassegnate dallo stato di "Aperta" - e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: TASSAZIONE PRESTITI E FRINGE BENEFIT

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 378/2023, ha precisato che i prestiti concessi ai dipendenti e successivamente cartolarizzati in società veicolo devono essere tassati secondo le regole presenti nella lettera b), comma 4, articolo 51, Tuir.

Tale disposizione prevede che ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. A tale riguardo l'amministrazione finanziaria ha precisato che la norma si applica:

1. a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;
2. ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo;
3. ai prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre ne restano esclusi le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che la L. 130/1999 ha introdotto la disciplina relativa alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Tali operazioni consistono, in sintesi, nella vendita di crediti a una "società veicolo" (SPV) che, per pagarne il prezzo di acquisto, si finanzia attraverso l'emissione di titoli obbligazionari. In conclusione, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione al contratto di mutuo a tasso agevolato oggetto del quesito, ricorra il presupposto di cui alla lettera b), comma 4, articolo 51, Tuir, a nulla rilevando l'operazione di cartolarizzazione. Conseguentemente costituirà reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

L'agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 settembre 2023, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

martedì 5 settembre

Chimici – Distinta Contributi Previdenza Complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa FONCHIM.

venerdì 15 settembre

Inail domande di accentramento

Termine per presentare la domanda di autorizzazione all'accentramento delle posizioni assicurative INAIL, per le aziende dislocate sul territorio nazionale.

sabato 16 settembre (slitta a lunedì 18)

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

21

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps - Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al primo trimestre.

mercoledì 20 settembre

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare FONCHIM.

sabato 30 settembre

UniEMens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Inps - Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 2° trimestre.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di settembre 2023.

AGENZIE MARITTIME E AEREE - ACCORDO 30 LUGLIO 2021	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 7°: € 2.253,52

AGRICOLTURA CONTOTERZISTI - ACCORDO 12 LUGLIO 2021	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1°: € 2.136,37

AUTOFERROTRANVIERI - ACCORDO 10 MAGGIO 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Responsabile: € 1711,11

AUTORIMESSE - ACCORDO 22 MARZO 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q1: € 1988,47

AUTOSCUOLE - ACCORDO 12 APRILE 2023	
ARRETRATI RETRIBUTIVI	Livello q: € 160,74

AUTOSTRADIE ANAS - ACCORDO 14 DICEMBRE 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello AQ: € 3026,88

CED - ACCORDO 9 MARZO 2022	
WELFARE	Erogazione entro settembre € 150,00

COIBENTI INDUSTRIA - ACCORDO 29 MAGGIO 2023	
UNA TANTUM	Seconda rata € 150,00

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

COMUNICAZIONE PMI - ACCORDO 29 MAGGIO 2023

MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.066,17
---------------------------	-----------------------

DIRIGENTI TERZIARIO - ACCORDO 29 MAGGIO 2023

UNA TANTUM	2° rata € 700,00
-------------------	------------------

LAVORAZIONI CONTO TERZI A FAÇON LAIF- ACCORDO 29 MAGGIO 2023

UNA TANTUM	2° rata Livello Q € 225
-------------------	-------------------------

LAVORAZIONI CONTO TERZI A FAÇON LAIF- ACCORDO 31 GENNAIO 2023

UNA TANTUM	2° rata Livello Q € 225
-------------------	-------------------------

POMPE FUNEBRI - ACCORDO 26 GENNAIO 2021

MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 1641,55
---------------------------	-----------------------

PORTI - ACCORDO 26 GENNAIO 2021

MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.383,74
---------------------------	-----------------------

PRODUZIONE ANTINCENDIO - ACCORDO 30 APRILE 2020

EGR	Erogazione EGR, non utile ai fini del calcolo degli istituti legali e contrattuali differiti e indiretti, compreso il TFR
------------	---

SCUOLE PRIVATE LAICHE - ACCORDO 14 FEBBRAIO 2022

SCADENZA CONTRATTO	31 agosto 2023
---------------------------	----------------

SCUOLE MATERNE FISM - ACCORDO 1° MARZO 2023

MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 8: € 1780,26
UNA TANTUM	Seconda rata una tantum

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

SERVIZI ASSISTENZIALI CONFCOMMERCIO - ACCORDO 13 SETTEMBRE 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 1882,46

TERZIARIO AVANZATO ANPIT - ACCORDO 26 SETTEMBRE 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2962,23

TRASPORTO AEREO - ACCORDO 30 MAGGIO 2019	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 3760,00
SCATTI DI ANZIANITÀ	Rivalutazione scatto anomalo 2%

VIGILANZA PRIVATA - ACCORDO 30 MAGGIO 2023	
UNA TANTUM	Prima rata una tantum

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365